



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, Marco FILIPPI,
CHIAROMONTE, CECCANTI, PERDUCA, TREU e VITA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2012

Publicazione in forma telematica dei finanziamenti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Vivere nel terzo millennio, nella società dell'informazione e della comunicazione, comporta privilegi ed impegni concreti.

Tra di essi la necessità che, seguendo il filo del discorso sulla trasparenza e la «*accountability*» di cui ci si fa vanto nelle sedi europee e che però vede una radice nel nostro Paese sia nella legge 7 agosto 1990, n. 241, che nella successiva normativa in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, si dia conto ai cittadini delle spese pubbliche e dell'uso del pubblico denaro.

Per questo è nato sul *web*, e in particolare per iniziativa del signor Claudio Vaccari sul *social network* «*twitter*», un piccolo ma significativo movimento, che ha avuto anche una presenza su *media* ed organi di stampa tradizionali, che chiede che sia messa a disposizione la piena conoscenza dei finanziamenti pubblici.

Ciò è stato spesso disposto in specifici atti e leggi, ma con il presente disegno di legge si vuole rendere obbligatoria la conseguenza

della piena pubblicità, trasferendola anche *on line* e garantendo un circuito virtuoso che porti alla pubblicazione, quando siano percepiti soldi pubblici, dei bilanci di società di ogni tipo, pubbliche o private.

La pubblicazione *on line* dei bilanci dovrebbe essere seguita da indicazioni specifiche e da una omogeneizzazione delle voci ora possibile con il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). Cosa che già avviene volontariamente in alcune amministrazioni pubbliche o di enti locali.

A tal fine il presente disegno di legge prevede l'obbligatorietà della pubblicazione *on line* dei bilanci da parte dei soggetti che hanno percepito erogazioni di denaro pubblico e che, qualora il soggetto percettore non sia tenuto alla redazione di bilancio, la pubblicità dei soggetti percettori sia formalizzata dall'ente erogatore.

Si tratta di norma non solo simbolica ma che potrebbe ristabilire una logica e doverosa relazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione e rendere più responsabili anche le aziende private.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque soggetto pubblico o privato percepisca erogazioni di denaro pubblico da parte di enti pubblici diretti o sorvegliati, enti locali e regionali di cui al titolo V della Costituzione, è tenuto alla pubblicazione in forma telematica, in formato libero e aperto, dell'erogazione ricevuta e del bilancio annuale, consuntivo o programmatico, a cui l'erogazione si riferisce, con indicazione specifica della causale e successiva indicazione dell'utilizzo. Qualora detto bilancio, comprendente l'erogazione di pubblico denaro, sia già disponibile in forma telematica, il percettore dell'erogazione è tenuto a segnalarla in testa al bilancio con indicazione dei capitoli di spesa a cui l'erogazione medesima fa riferimento.

Art. 2.

1. Qualora la percezione delle erogazioni di cui all'articolo 1 sia avvenuta a carico di soggetti non tenuti per legge alla presentazione di un bilancio, l'ente pubblico incaricato delle erogazioni compila e rende pubblica anche telematicamente una lista ufficiale dei soggetti percettori, in allegato al provvedimento specifico e rintracciabile dalle note di bilancio generale.

